

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-293 del 22/01/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA GEWISS S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ESTRUSIONE TUBI E CANALI IN MATERIALE PLASTICO PER PROTEZIONE IMPIANTI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 53. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-312 del 22/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventidue GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA GEWISS S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI ESTRUSIONE TUBI E CANALI IN MATERIALE PLASTICO PER PROTEZIONE IMPIANTI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), VIA EMILIA PAVESE N. 53. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- L'AUA adottata con D.D. n. 4404 del 9.11.2016 dalla SAC di Arpae e rilasciata dal SUAP con provvedimento n. 25671 del 9.12.2016 alla ditta GEWISS S.P.A. per l'attività di "estrusione tubi e canali in materiale plastico per protezione impianti", svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), via Emilia Pavese, 53;
- l'istanza della Ditta GEWISS S.P.A., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni con nota n. 17453 del 18.9.2018 (prot. Arpae n. 14510 in pari data), per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al punto precedente;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 19794 del 20.10.2018 (prot. Arpae n. 16589 del 22.10.2018);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata per acquisire:

- l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, rispetto alla quale viene precisato che non sono previste modifiche rispetto alla situazione già autorizzata;

VERIFICATO che:

- le modifiche riguardano la realizzazione di due emissioni derivanti da cappe di laboratorio per l'effettuazione di test di combustione sul prodotto finito per verificarne le caratteristiche di autoestinguenza (E28 ed E22) che il gestore ritiene non siano pienamente qualificabili quali attività scarsamente rilevanti (punto jj) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06);

RITENUTO che pur essendo in presenza di tre unità distinte (Unità 1, 2 e 3) l'attività sia riconducibile ad un unico stabilimento così come definito dall'art. 268 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del Servizio Territoriale di Arpae di Piacenza n. 18371 del 27.11.2018, con cui era formulato parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- nota n. 22977 del 4.12.2018 del Comune di Castel San Giovanni (prot. Arpae n. 18701 del 5.12.2018), con cui il medesimo ha trasmesso il proprio parere favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera. Per quanto attiene l'impatto acustico, il Comune stesso non ha ritenuto

necessaria l'acquisizione della valutazione di impatto acustico stante l'ubicazione ed il fatto che trattasi di attività esistente;

- parere igienico sanitario n. 4600 del 18.1.2019 (prot. Arpae n. 9457 del 21.1.2019), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato il proprio parere favorevole;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta GEWISS S.p.a. per l'attività "estrusione tubi e canali in materiale plastico per protezione impianti", svolta nello stabilimento sito nel Comune di Castel San Giovanni (PC), via Emilia Pavese, 53;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n.ri 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **GEWISS S.P.A.** (C.FISC. 00385040167) avente sede legale in Comune di Cenate Sotto (BG), Via A. Volta, 1 - per l'attività di "estrusione tubi e canali in materiale plastico per protezione impianti", svolta nello stabilimento sito in Comune di Castel San Giovanni (PC), via Emilia Pavese, 53. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale; ;
2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

UNITA' 1**EMISSIONE N. E1A STOCCAGGIO PVC**

Durata massima mensile	50 h/mese
Altezza minima	20 m

EMISSIONE N. E1B STOCCAGGIO PVC

Durata massima mensile	50 h/mese
Altezza minima	20 m

EMISSIONE N. E1C STOCCAGGIO PVC

Durata massima mensile	50 h/mese
Altezza minima	20 m

EMISSIONE N. E1D STOCCAGGIO PVC

Durata massima mensile	50 h/mese
Altezza minima	20 m

EMISSIONE N. E2 STOCCAGGIO CaCO_3

Durata massima mensile	8 h/mese
Altezza minima	20 m

EMISSIONE N. E3 STOCCAGGIO STABILIZZANTE

Durata massima mensile	4 h/mese
Altezza minima	20 m

EMISSIONE N. E4 STOCCAGGIO PVC E CaCO_3

Portata massima	800 Nm^3/h
Durata massima giornaliera	80 h/mese
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	21 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm^3

EMISSIONE N. E5 TRASPORTO PNEUMATICO TRASFERIMENTO MATERIE PRIME DA NUOVI A VECCHI SILOS (E1A, B, C, D, E2, E3)

Portata massima	1000 Nm^3/h
Durata massima giornaliera	6 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm^3

EMISSIONE N. E6 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO BILANCIA NUOVO TURBOMIX

Portata massima	1500 Nm^3/h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm^3

EMISSIONE N. E7 STOCCAGGIO ESTERNO DRY BLEND

Portata massima	900 Nm^3/h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm^3

EMISSIONE N. E8 CARICO MANUALE DEGLI ADDITIVI IN EMERGENZA

Durata massima mensile	emergenza
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E9 SILETTI INTERNI ADDITIVI

Durata massima mensile	2 h/gg
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E12 TRASPORTO PNEUMATICO A TURBOMISCELATORE 1,2,3

Portata massima	1600 Nm^3/h
-----------------	-----------------------------

Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 GRANULAZIONE SILO 5

Durata massima mensile	24 h/gg
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E14 GRANULAZIONE PVC

Portata massima	4000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Cloruro di vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	3 mg/Nm ³
Piombo	1 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 RAFFREDDAMENTO E VAGLIATURA GRANULO

Portata massima	4500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	3 mg/Nm ³
Piombo	1 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 STOCCAGGIO INTERMEDIO (S1-S2-S10)

Durata massima mensile	24 h/gg
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E17 STOCCAGGIO INTERMEDIO (S3-S4-S6-S7-S8-S9)

Durata massima mensile	24 h/gg
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E18 REPARTO RIGIDO PVC

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Cloruro di vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	3 mg/Nm ³
Piombo	1 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E20 REPARTO FLESSIBILE NYLON

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili	20 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E21 REPARTO FLESSIBILE PP

Durata massima mensile	2 h/gg
Altezza minima	18 m

EMISSIONE N. E22 REPARTO FLESSIBILE PP

Durata massima mensile	2 h/gg
Altezza minima	18 m

EMISSIONE N. E23 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO ALIMENTATORE A CATENA

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E24 LAVAGGIO A ULTRASUONI

Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m

EMISSIONE N. E25 GENERATORE DI CALORE (E1) – POT. 814 KW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E26 GENERATORE DI CALORE (E2) – POT. 98 KW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E27 GENERATORE DI CALORE CALDAIA CUSTODE, ACQUA SANITARIA SPOGLIATOI – POT. 31,6 KW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E28 CAPPA DI LABORATORIO TEST COMBUSTIONE

Portata massima	1100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1,5 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	30 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

UNITA' 2-3**EMISSIONE N. E1/2 (UNIFICATA) ESTRUSIONE GRANULI IN PVC**

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 COESTRUSIONE CANALINE E TUBI

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg

Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Ftalati organici (espressi come acido ftalico)	5 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULI PVC – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULI PVC – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULI PVC – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULO PP – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E8 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULO PP – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E9 TRASPORTO PNEUMATICO GRANULO PP – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E10 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO 3 SILOS GRANULO PVC – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E11 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO STABILIZZANTE IN PELLETS – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	2 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	19 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E12 LINEA ASPIRAZIONE TRAMOGGE SVUOTASACCHI ADDITIVI

Portata massima	3850 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E13 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO FILTRO BILANCIA

Portata massima	1150 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E14 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO SILOS PVC, CaCO₃, DRY BLEND – SILOS STOCCAGGIO

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	19 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E15 TRASPORTO PNEUMATICO CARICO TRASPORTATORE CATENA ESTRUSORI

Portata massima	600 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	15 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	3 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E16 GENERATORE DI CALORE (E4) – POT. 546 KW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E17 GENERATORE DI CALORE (E5) – POT. 546 KW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particellare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E18 GENERATORE DI CALORE (E2) – POT. 114,4 KW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E19 GENERATORE DI CALORE (E6) – POT. 450 KW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E20 GENERATORE DI CALORE (E7) – POT. 30 KW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E21 GENERATORE DI CALORE (PALAZZINA UFFICI U2) – POT. 99,3 KW

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E22 CAPPA DI LABORATORIO TEST COMBUSTIONE

Portata massima	1100 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	1,5 h/gg
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ct _{tot})	30 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E25, E26 ed E27 (dell'unità 1) e per E16, E17, E18, E19, E20 ed E21 (dell'unità 2-3), il gestore può non effettuare monitoraggi periodici nel caso in cui l'impianto termico, alimentato a gas di rete (cd. metano), funzioni correttamente;
- b) per quanto riguarda le emissioni E4, E5, E6, E7 ed E23 (dell'Unità 1), in virtù del fatto che sono dotate di manometro differenziale controllabile in continuo su apposito monitor, non si ritiene necessario prescrivere gli autocontrolli periodici;
- c) i sistemi di abbattimento installati sui sili di stoccaggio generanti le emissioni E1A, E1B, E1C, E1D, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E13, E16, E17, E21, E22 ed E23 (dell'Unità 1), devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza. Le operazioni di manutenzione, sia programmate, sia straordinarie, dovranno essere annotate su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpa di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizione degli organi di controllo competenti. Sul suddetto registro devono essere annotati anche gli interventi di manutenzione/sostituzione eseguiti sui filtri;
- d) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E28 (unità 1) ed E22 (unità 2), nonché di quanto stabilito al successivo punto p) il gestore può non effettuare monitoraggi periodici;

- e) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - M.U. 723 per la determinazione dei **metalli**;
 - metodo UNI 13649 per la determinazione dei **vinilcloruro - COV singoli composti**;
 - metodo UNI EN 12619 per la determinazione dei COV (espressi come Ctot);
 - metodo OSHA o NIOSH 5020 per la determinazione degli **ftalati**;
 - metodo EPA TO-11A (NIOSH 2016) per la determinazione di **aldeidi/formaldeide**;
 - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 All. 2) per la determinazione dei **composti inorganici del cloro (HCl)**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10849 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
- g) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- h) la durata di funzionamento dell'emissione di emergenza E8 deve essere annotata su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal responsabile dell'impianto, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- i) nel caso in cui l'emissione E12 (dell'unità 1) risultasse dotata di manometro differenziale, si ritiene, al pari delle emissioni di cui al suindicato punto c), di dispensare il gestore dall'esecuzione dei relativi monitoraggi periodici. In caso contrario, dovranno essere effettuati monitoraggi con frequenza almeno annuale;
- j) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E14, E15, E18, E20 (dell'unità 1), devono avere una frequenza almeno semestrale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- k) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1/2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15 (dell'unità 2), devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- l) la data, l'orario, i risultati dei suddetti monitoraggi alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini da E4 ad E15 (dell'unità 2), i monitoraggi annuali, possono essere sostituiti dall'installazione sul filtro a maniche di un pressostato differenziale atto alla verifica del buon funzionamento del filtro medesimo; i dati di funzionamento dei pressostati dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti, al quale dovranno essere allegate anche le specifiche tecniche di funzionamento dei sistemi installati e gli interventi di manutenzione eseguiti sui filtri;
- n) il gestore dello stabilimento deve adottare idonei provvedimenti per evitare la formazione di emissioni diffuse derivanti dal trasporto della materia prima da uno stabilimento all'altro;
- o) annualmente in corrispondenza dell'eventuale estrusione di passacavi in poliammide, PEHD o PELD dovranno essere cercati gli inquinanti COV (espressi come Ctot) e la formaldeide utilizzando le metodiche di cui al punto f);
- p) in sede di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E28 (unità 1) ed E22 (unità 2), dovrà essere effettuato almeno un monitoraggio a ciascuna emissione mirante alla verifica dei limiti imposti

nonché alla determinazione delle aldeidi; l'esito di tali controlli dovrà essere trasmesso all'Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento entro 30 giorni dalla loro effettuazione;

- q) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare i due mesi;
- r) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- s) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue domestiche (S3), avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Gambero" , le seguenti prescrizioni:

- a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale l'impianto di fitodepurazione è stato dimensionato;
- b) il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di fitodepurazione deve essere sempre accessibile e consentire un campionamento per caduta delle acque reflue;
- c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore (Rio Gambero) non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
- d) deve essere prevista la rimozione periodica dei fanghi in esubero dalle fosse biologiche;

4. **di fare salvo** che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Giovanni sulla base del presente atto - sostituisce l'AUA adottata con D.D. n. 4404 del 9.11.2016 dalla SAC di Arpae e rilasciata dal SUAP con provvedimento n. 25671 del 9.12.2016 a far data dalla messa in esercizio delle nuove emissioni;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.